



COMUNE di URBISAGLIA
Provincia di Macerata



POLIZIA
LOCALE



Prot. nr. 4725

OGGETTO: ORDINANZA N° 132 : "Obblighi per i proprietari e/o detentori di cani"

IL SINDACO

PREMESSO che i proprietari di cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e ne rispondono, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso;

RAVVISATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico (strade, marciapiedi, pista ciclabile, zone verdi pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

RITENUTO necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio;

RITENUTO dover intervenire con urgenza a tutela della salute, dell'igiene pubblica e della sicurezza pubblica;

VISTA la Legge 14 agosto 1991, n. 281;

VISTA la Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

VISTA la Legge Regionale 3 aprile 2000 n.26, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1997 n.10"

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI gli articoli 650 e 727 del Codice Penale;

VISTA l'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 03 marzo 2009 avente ad oggetto " Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani ";

CONSIDERATO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

ART. 1 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA CANINA

Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip.

Tale microchip deve essere applicato a cura del Servizio veterinario della ASUR ovvero di un medico veterinario convenzionato, ovvero ancora di veterinari delle società cinofile o delle associazioni di protezione degli animali convenzionate con la ASUR, con le modalità di cui alla Legge regionale Marche n° 10 del 20 gennaio 1997 e regolamento regionale di applicazione. Il microchip è un sistema moderno di identificazione dell'animale e viene applicato in modo indolore e senza procurare alcun danno all'animale.

L'inosservanza dell'obbligo di iscrizione del cane all'anagrafe canina, integrando violazione dell'articolo 6, comma 2 della Legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10, comporterà in capo al responsabile l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la suddetta violazione dall'articolo 21 comma 1 lettera a) della Legge regionale Marche 20 gennaio 1997 n° 10 e ss.mm. ed ii.

ART. 2 - DETENZIONE CANI

Nelle abitazioni, fabbricati e aziende non recintati, ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà ed in prossimità dell'ingresso.

I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati devono avere a disposizione e necessitano di un'area di almeno 8 metri quadrati per capo adulto. Per la determinazione della superficie minima non si tiene conto dei cuccioli in fase di allattamento.

Le aree private a contatto con la pubblica via, in cui i cani sono detenuti e soggiornano liberi devono essere adeguatamente e completamente delimitate e recintate. I recinti in cui i cani sono detenuti devono avere le seguenti caratteristiche:

devono essere realizzati con rete metallica, con cancellata o con altro idoneo sistema di protezione, tale da non consentire la fuga dell'animale, lo scavalco, la fuoriuscita del muso, né il contatto, anche accidentale, con pedoni e bambini in transito sulla pubblica via;

devono avere un'altezza adeguata e superiore alla lunghezza del cane nella sua interezza;

i cancelli di ingresso al recinto devono essere muniti di apposito sistema di chiusura idoneo ad evitare l'uscita e la fuga del cane.

ART. 3 - CUSTODIA DEI CANI

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazione di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

i cani a custodia di abitazioni, fabbricati (aziende) o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;

i cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili nonché fabbricati (aziende), non recintati e frequentati da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti provvisti di idoneo spazio riparato o obbligatoriamente devono essere tenuti alla catena, che deve essere sufficientemente robusta ed avere al suo inizio ed alla sua fine due moschettoni girevoli e una lunghezza non inferiore a 5,00 metri e tale comunque da consentire all'animale di raggiungere senza problemi lo spazio riparato nonché l'acqua e il cibo e nello stesso impedirgli di raggiungere altre aree private o pubbliche;

è vietato lasciare incustoditi i cani e/o abbandonarli in luoghi od aree pubbliche (art. 5 comma 1 L. 281/1991);

In caso di effettivo ed insistente disturbo della quiete pubblica o del vicinato, da parte del cane, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso un altro luogo idoneo e a disposizione del proprietario del cane e/o canile autorizzato con spese di mantenimento a suo carico.

ART. 4 - DETENZIONI DI IDONEI STRUMENTI DI PULIZIA E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI.

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su aree pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali e di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane in aree pubbliche o aperte al pubblico, facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei contenitori dei rifiuti solidi urbani, dopo averle introdotte in appositi involucri permeabili.

ART. 5 - CONDOTTA CANI

È fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio, ad una misura non superiore ad 1,5 metri per i cani condotti nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, di affidare il cane a persona in grado di gestirlo correttamente.

ART. 6 - SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

I trasgressori di quanto disposto con la presente ordinanza hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n.689/1981 ss.mm. ;

La presente ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva e si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Gli organi di Polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali (di cui all'art. 4) e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Sono esentati dalle presenti disposizioni i cani al servizio di ciechi, da lavoro, di polizia, delle Forze Armate, di soccorso e/o di protezione civile, di polizia, dei VV.FF.; limitatamente ai cani da caccia e per la conduzione di bestiame nei periodi e nei luoghi in cui si è consentito o necessario il loro utilizzo;

Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti in materia.

- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

- La presente Ordinanza viene resa nota ai cittadini nelle forme di legge e sostituisce l'ordinanza sindacale n. 01/2006 del 24/01/2006;

- Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, copia trasmessa alla Prefettura di Macerata, alla Provincia di Macerata, al Comando Stazione Carabinieri di Urbisaglia, competente per territorio e alla locale Polizia Municipale.

Urbisaglia li 16/06/2018



IL SINDACO

Giubileo Paolo Francesco